

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1656 DEL 13.07.1993
AVENTE PER OGGETTO LA DEFINIZIONE DI INSTALLAZIONI ANCHE A CARATTERE PROVVISORIO
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 20 del Nuovo Codice della Strada disciplina l'occupazione della sede stradale, prevedendo specifici vincoli per i diversi tipi di installazione;
- che al 1° comma di questo articolo vengono individuate le occupazioni con veicoli, baracche, tende e simili, non consentite sulle strade di tipo A, B, C, e D, ma permesse sulle diverse tipologie E ed F quando sia predisposto un itinerario alternativo per il traffico;
- che al 2° comma di questo articolo vengono citati i chioschi, le edicole e le altre installazioni, anche a carattere provvisorio, la cui collocazione non è possibile, fuori centro abitato, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- che al 3° comma del citato articolo, dopo aver richiamato per i centri abitati limiti e divieti posti fuori centro abitato come sopra descritto, vengono normate, nei centri abitati, anche le occupazioni dei marciapiedi da parte dei chioschi, edicole od altre installazioni, consentite fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri;

Considerato:

- che l'art. 18 del Codice della Strada 2° comma individua le aree di visibilità nel triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui larghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada a seconda delle strade (minimo 10 metri) e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi;
- che l'art. 26, 4° comma del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada prevede, come distanza minima delle recinzioni dal confine stradale, un metro;

Visto:

- che l'art. 20 del Codice della Strada menziona chioschi, edicole ed altre installazioni, intendendo, probabilmente, con quest'ultima una categoria residuale non definita in dettaglio dalle norme di legge perchè rimandate alla regolamentazione locale;
- che non esiste tra gli atti del Comune di Modena nessuna definizione di "installazione" da recepire per dare esecuzione a quanto previsto dai summenzionati articoli del Codice della Strada e relativo Regolamento;

Visto l'art. 35 della Legge 142/90;

Visto il parere favorevole del Capo Settore Comandante della Polizia Municipale, Dr. Mauro Famigli, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art 53 della Legge 142/90;

Visto il parere favorevole del Vice Segretario Generale, Massari dottor Corrado, sotto il profilo della legittimità dell'atto;

Ad unanimità di voti palesi;

DELIBERA

di intendersi per installazioni le strutture complesse per le quali la presenza di elementi sintomatici quali utenze, allacciamenti ed altri collegamenti possa escluderne il carattere di precarietà, come definito all'art. 22.7 "Edificazioni" commi 1 - 2 - 9 delle norme di attuazione al Piano Regolatore Generale.